Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 20 dicembre 1939 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 1° e 2° del volume IX e del fascicolo 1° del volume X, edizione normale 1938; del fascicolo 2° del volume I, edizione normale 1939; delle segnature da 110 a 113 e indice del volume V, edizione economica anno 1938; dei fascicoli 12° e 13° e indice del volume II e dei fascicoli dal 1° al 5° del volume III, edizione economica, anno 1939-XVIII.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula, Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del dott. Alessandro Chiavolini a Ministro di Stato

Sua Maestà il RE IMPERATORE, con decreto del 5 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 12 dello stesso mese, ha nominato — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — Ministro di Stato il dott. Alessandro Chiavolini.

(5476)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1837.

Approvazione della convenzione con la Società Anonima Bresciana Autovie per il passaggio allo Stato dell'autostrada da Bergamo a Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 7 luglio 1939-XVII, iscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, col n. 447, tra il delegato del Ministero dei lavori pubblici e quello del Ministero delle finanze, in rappresentanza dello Stato, e il rappresentante della Società Anonima Bresciana Autovie, con sede in Brescia, con l'intervento dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciale e comunale di Brescia e dei legali rappresentanti dell'Amministrazione speciale della Santa Sede e della Banca Commerciale Italiana, con la quale convenzione vengono determinate le condizioni e modalità per la cessione allo Stato da parte della Società Anonima Bresciana Autovie, dell'autostrada da Bergamo a Brescia.

Art. 2.

Lo Stato verserà alla Società Anonima Bresciana Autovie un contributo straordinario non superiore a L. 200.000 (lire duecentomila) per il pagamento delle passività a carico della Società medesima, a condizione che la Società versi, a sua volta, all'Erario, il maggior introito netto eccedente le lire 800.000 (lire ottocentomila) che si verificasse in dipendenza delle entrate dell'esercizio 1938 e delle altre attività sociali al 31 dicembre 1938-XVII.

Art. 3.

In dipendenza del passaggio allo Stato della detta autostrada decadono, nei riguardi dello Stato, tutte le concessioni fatte e le obbligazioni in genere assunte dalla mentovata Società, comunque attinenti all'autostrada medesima, salvo le facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della convenzione approvata con la presente legge.

Art. 4.

La gestione dell'autostrada Bergamo-Brescia sarà assunta dall'Azienda autonoma statale della strada, la quale avrà obbligo di versare allo Stato, in ciascun esercizio, gli utili relativi, dedotte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè tutte le altre spese occorrenti alla gestione medesima.

Art. 5.

A termini dell'ultima parte, primo comma dell'art. 14 della Convenzione originaria 22 gennaio 1929-VII, n. 25, di repertorio lavori pubblici, resta fermo l'obbligo da parte del Ministero dei lavori pubblici della corresponsione della sovvenzione annuale dello Stato di cui all'articolo medesimo.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per il servizio delle obbligazioni emesse dalla Società e assunte dallo Stato e sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio in dipendenza della esecuzione della suaccennata convenzione.

Art. 7.

La convenzione approvata con la presente legge, verrà registrata col pagamento della sola tassa fissa ed i successivi atti occorrenti per la sua esecuzione saranno esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e da diritti catastali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1838.

Concessione di un contributo straordinario per gli impianti idroelettrici da costruire in Sicilia ed in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alla spesa autorizzata con il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 770, nel limite d'impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, che viene stabilita con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sarà compresa una particolare autorizzazione di lire 1.500.000 per ciascuno dei due esercizi 1940-41 e 1941-42 per provvedere alla concessione di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia ed in Sardegna.

Art. 2.

Il contributo straordinario potrà essere accordato, a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, per la costruzione degli impianti idroelettrici, che saranno ritenuti economicamente convenienti nei limiti del fabbisogno di energia in ciascuna delle due Isole.

Art. 3.

Tenendo conto anche dell'eventuale contributo nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, il contributo straordinario statale potrà essere accordato fino alla misura massima del 60 per cento della spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici.

Per l'istruttoria delle domande saranno seguite le norme del citato testo unico e del relativo regolamento.

Negli atti di concessione saranno introdotte speciali clausole per la limitazione delle tariffe di vendita della energia elettrica e dell'acqua per irrigazione, che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Art. 4.

Le domande di contributo, anche per le concessioni in corso di istruttoria, dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 1940-XVIII e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1942-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1839.

Proroga dei termini per l'applicazione di benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogati al 31 dicembre 1940-XIX i termini fissati dall'articolo unico del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 108, per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1840.

Costruzione di nuovi edifici postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Direzione generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad investire per un quinquennio una parte dell'avanzo netto annuale di gestione nella misura di lire due milioni per ciascun anno, a cominciare dall'esercizio 1942-43, mediante decreti del Ministero delle comunicazioni, nella costruzione e arredamento degli edifici postali e telegrafici e nell'ampliamento e adattamento di quelli da acquistarsi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1841.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Cadmio metallo ..	Per la fabbricazione di solfuro, tartrato, nitrato e ossido di cadmio. (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1940).	Kg. 50	sei mesi
Fascette di carta.	Per l'applicazione su libretti di cartine di sigarette destinati alla esportazione	Kg. 50	sei mesi

Art. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) fili di ferro per la fabbricazione di lana di acciaio. (R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166).

L'agevolezza viene estesa anche ai dischi di ferro per la fabbricazione di paglia di acciaio.

Le concessioni sono valevoli fino al 31 dicembre 1940-XIX.

b) semi di ricino per la estrazione dell'olio.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940-XIX. (Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

Art. 3.

La temporanea importazione di caseina per la fabbricazione della carta patinata, prevista dall'art. 1 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731, è prorogata fino al 30 giugno 1940-XVIII, e viene estesa alla fabbricazione di legni compensati.

Art. 4.

La temporanea importazione di perle coltivate, per effettuarne la cernita e la montatura, prevista dal R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934-XII, n. 74, è revocata.

Art. 5.

È abolito il limite di chilogrammi 25 fissato dall'art. 80 del R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, per i tessuti di ogni specie temporaneamente importati per essere ricamati.

Art. 6.

È concessa la temporanea esportazione dei vasetti di vetro imbarcati, per provviste di bordo, pieni di prodotti zuccherati e destinati ad essere vuotati.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1842.

Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La nota sotto la voce 604-*a*/1 della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come appresso:

« Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) è ammesso alla importazione in esenzione da dazio entro i limiti di un contingente annuo di quintali 1.800.000, sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

« Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo anche il legno semplicemente spaccato ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — RICCI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1939-XVIII, n. 1843.

Modificazione dell'articolo 6 del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'Ente distribuzione rottami.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 207, con il quale è stato costituito l'Ente distribuzione rottami;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le corporazioni, per gli scambi e per le valute e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 207, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente: il presidente, la Giunta esecutiva, il Comitato direttivo e l'Assemblea dei partecipanti.

« Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per gli scambi e per le valute, su designazione del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra; egli dura in carica due anni e può essere confermato.

« Con le stesse modalità e per la stessa durata è nominato un vice-presidente, scelto in seno al Comitato direttivo.

« Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.

« Il Comitato direttivo è nominato dall'Assemblea dei partecipanti.

« La Giunta esecutiva è nominata nel suo seno dal Comitato direttivo ».

Art. 2.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute, sentito il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, verranno apportate allo statuto dell'Ente le modifiche e integrazioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — RICCARDI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 71. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1844.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'attuale situazione internazionale e proroga al 30 giugno 1941-XIX, estendendola ai provvedimenti da emanarsi per le contingenti esigenze, della facoltà al Governo di emettere disposizioni legislative per la difesa ed il riordinamento dei territori dell'A.O.I.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 giugno 1939-XVII, n. 820;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di L. 1.000.000.000 per fronteggiare le ulteriori spese connesse all'attuale situazione internazionale.

Art. 2.

È ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1941 ed è estesa ai provvedimenti connessi all'attuale situazione internazionale, la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge, prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 302.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1939-40, è introdotta la seguente variazione in aumento:

« Capitolo n. 67-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., connesse alla situazione internazionale lire 1.000.000.000 ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 novembre 1939-XVIII, n. 1845.

Autorizzazione al comune di Donada ad applicare, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo con la tariffa della classe F.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1937, n. 2311, con la quale il comune di Porto Viro appartenente alla classe *F* agli effetti della riscossione delle imposte di consumo, veniva soppresso e ricostituito nei comuni di Donada e Contarina;

Vista la domanda del comune di Donada per ottenere l'autorizzazione ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per i comuni di classe *F*;

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n 1175;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Donada è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *F*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1846.

Istituzione di fogli per la redazione delle planimetrie delle unità immobiliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito in legge con la legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, che fa obbligo ai proprietari d'immobili urbani di presentare le planimetrie delle unità immobiliari;

Vista la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 877, che approva lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1939-40;

Ritenuta la necessità urgente di istituire fogli uniformi per le dette planimetrie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la redazione delle planimetrie di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito in legge con la legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, sono istituiti e posti in vendita dallo Stato appositi fogli millimetrati, al prezzo di L. 0,25 per ogni foglio semplice e di L. 0,40 per ogni foglio doppio sottodescritti.

I detti fogli sono parificati ai valori bollati e sono distribuiti e posti in vendita secondo le norme vigenti in materia di distribuzione e vendita dei valori bollati, tanto per quanto riguarda la loro contabilizzazione, come agli effetti dell'aggio.

I fogli presentano una millimetratura in colore azzurro chiaro e le seguenti diciture in colore nero:

(*in alto*):

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Accertamento generale della proprietà immobiliare urbana (Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652).

Planimetria degli immobili urbani denunciati con la scheda n. . . ., Comune . . . . Ditta (1) . . . . . .

(1) Segnare cognome, nome, paternità del solo primo intestatario.

(*nell'angolo superiore destro*):

Spazio ove va incollato il talloncino di riscontro della scheda con la quale si denunciano gli immobili.

(*nell'angolo inferiore destro*):

ORIENTAMENTO
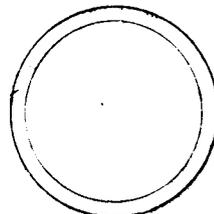
SCALA di 1: . . . .

Compilata da:

. . . .

(titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto nell'Albo de . . . .

della Provincia di . . . .

Data . . . .   Firma . . . .

I fogli in parola hanno le seguenti dimensioni:

quelli di formato semplice: centimetri 24½ per 37;
quelli di formato doppio: centimetri 49 per 37.

Art. 2.

Le entrate derivanti dalla vendita dei fogli suddetti saranno imputate al capo VIII - capitolo 200 - « Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato, dell'Amministrazione del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » dell'esercizio 1939-40 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1939 XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII.
Inscrizione temporanea nel naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Dragamine » di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Dragamine » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motonave *Stefano*, di stazza lorda tonn. 73, inscritta al Compartimento Marittimo di Rodi, di proprietà di Geronicola Nicola fu Giacomo, con sede a Castelrosso; dalle ore 12 del 30 agosto 1939.

Motogoletta *Simi*, di stazza lorda tonn. 32,13, inscritta al Compartimento Marittimo di Rodi, di proprietà di Cleopatra Cagipietro fu Giorgio ed altri con sede a Simi (Egeo); dalle ore 12 del 30 agosto 1939.

Motogoletta *Cervo*, di stazza lorda tonn. 33, inscritta al Compartimento Marittimo di Rodi, di proprietà di Lambro Emanuele fu Costantino, con sede a Scarpanto (Egeo); dalle ore 12 del 30 agosto 1939.

Motoveliero *S. Domenico*, di stazza lorda tonn. 19,66, inscritto al Compartimento Marittimo di La Spezia, di proprietà dell'Armatore De Carli Maria, con sede a Lerici; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Motoveliero *Anna Maria* di stazza lorda tonn. 19,37, inscritto al Compartimento Marittimo di La Spezia, di proprietà di Spazzafumo Eugenio e Massi Ernesto, con sede a Lerici; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Piroscafo *S. Vito*, di stazza lorda tonn. 172,13, inscritto al Compartimento Marittimo di Marina Pola, di proprietà della Società Fiumana di Navigazione, con sede a Fiume; dalle ore 8 del 2 settembre 1939.

Piroscafo *Torino*, di stazza lorda tonn. 193,94, inscritto al Compartimento Marittimo di Venezia, di proprietà dell'A.C.N.I.L., Azienda Comunale Navigazione Italiana Lagunare, con sede a Venezia; dalle ore 15 del 24 agosto 1939.

Piroscafo *Roma*, di stazza lorda tonn. 197,14, inscritto al Compartimento Marittimo di Venezia, di proprietà dell'A.C.N.I.L., Azienda Comunale Navigazione Italiana Lagunare, con sede a Venezia; dalle ore 11 del 24 agosto 1939.

Piroscafo *Giudecca*, di stazza lorda tonn. 177,49, inscritto al Compartimento Marittimo di Venezia, di proprietà dell'A.C.N.I.L., Azienda Comunale Navigazione Italiana Lagunare, con sede a Venezia; dalle ore 8 del 2 settembre 1939.

Piroscafo *S. Marco della Rosandra*, di stazza lorda tonnellate 195,80, inscritto al Compartimento Marittimo di Trieste, di proprietà della Navigazione Municipale - Muggia, con sede a Muggia; dalle ore 10 del 3 settembre 1939

Piropeschereccio *S. Romolo*, di stazza lorda tonn. 170,62, inscritto al Compartimento Marittimo di Catania, di proprietà di Bonaccorso Agatino, con sede a Catania; dalle ore 16 del 1° settembre 1939.

Piropeschereccio *Amelia*, di stazza lorda tonn. 102,36, inscritto al Compartimento Marittimo di Cagliari, di proprietà di Scognamillo Ciro, con sede a Cagliari; dalle ore 8 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Italia*, di stazza lorda tonn. 21,78, inscritto al Compartimento Marittimo di Trapani, di proprietà di Gangitano Salvatore, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 9 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Domenico Padre*, di stazza lorda tonnellate 37,72, inscritto al Compartimento Marittimo di Trapani, di proprietà di Zottolo Pietro di Domenico, Gentili Rosaria fu Francesco, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 9 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Antonio*, di stazza lorda tonn. 26,99, inscritto al Compartimento Marittimo di Trapani, di proprietà di Mulone Pasquale di Angelo, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 9 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Nicola Padre*, di stazza lorda tonn. 65,87, inscritto al Compartimento Marittimo di Trapani, di proprietà dell'Armatore Giacolone Gaspare di Nicola, con sede a Mazara del Vallo; dalla ore 6 del 6 settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Vito Padre*, di stazza lorda tonnellate 115,59, inscritto al Compartimento Marittimo di Tra-

pani, di proprietà di Giacolone Filippo e Vito, con sede a Mazara del Vallo, dalle ore 6 del 6 settembre 1939.

Motopeschereccio *Avvenire,* di stazza lorda tonn. 41,41, inscritto al Compartimento Marittimo di Trapani, di proprietà degli Armatori Fratelli Misuraca, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 14 del 10 settembre 1939.

Motopeschereccio *Maria,* di stazza lorda tonn. 27,50, inscritto al Compartimento Marittimo di Ravenna, di proprietà di Pasi Guido di Pio, Manzini Luisa di Giovanni di Ravenna e Sangiorgio Alfredo fu Francesco, con sede a Godo; dalle ore 11 del 21 agosto 1939.

Motopeschereccio *Alma,* di stazza lorda tonn. 69,51, inscritto al Compartimento Marittimo di Bari, di proprietà di Angelo De Giosa, con sede a Bari; dalle ore 7 del 7 settembre 1939.

Motopeschereccio *Truendum,* di stazza lorda tonn. 32,42, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà di Domenico Spina, con sede a S. Benedetto del Tronto; dalle ore 17 del 24 agosto 1939.

Motopeschereccio *Sabaudia,* di stazza lorda tonn. 48,75, inscritto al Compartimento Marittimo di S. Benedetto del Tronto, di proprietà di Luigi Corignani e Pompei Luisa, con sede a S. Benedetto del Tronto; dalle ore 16 del 24 agosto 1939.

Motopeschereccio *Fabio Filzi,* di stazza lorda tonn. 68,77, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà di Giuseppe Merlini di Rodolfo, con sede a S. Benedetto del Tronto, dalle ore 12 del 25 agosto 1939.

Motopeschereccio *Emma,* di stazza lorda tonn. 28,26, inscritto al Compartimento Marittimo di Chioggia, di proprietà di Salvino Sambo di Angelo con sede a Chioggia; dalle ore 17 del 24 agosto 1939.

Motopeschereccio *S. Marco,* di stazza lorda tonn. 33,52, inscritto al Compartimento Marittimo di Chioggia, di proprietà di Felice Bullo di Angelo, con sede a Chioggia; dalle ore 10 del 23 agosto 1939.

Motopeschereccio *Impero,* di stazza lorda tonn. 23,95, inscritto al Compartimento Marittimo di Rimini, di proprietà di Giommi Dante, con sede a Fano; dalle ore 8,30 del 2 settembre 1939.

Motopeschereccio *Principe Umberto,* di stazza lorda tonnellate 56,90, inscritto al Compartimento Marittimo di Rimini, di proprietà di Falcioni Dionisio fu Giovanni & C., con sede a Fano; dalle ore 11 del 3 settembre 1939.

Motopeschereccio *Nazzareno I,* di stazza lorda tonn. 33,76, inscritto al Compartimento Marittimo di Rimini, di proprietà di Ciavaglia Guido di Luigi ed altri con sede a Fano; dalle ore 10 del 25 agosto 1939.

Motopeschereccio *Vassilichi,* di stazza lorda tonn. 65,99, inscritto al Compartimento Marittimo di Rodi, di proprietà di Cucculli Nicola, fu Giacomo di Calchi, con sede a Rodi; dalle ore 12 del 24 agosto 1939.

Motopeschereccio *S. Antonio Abbate,* di stazza lorda tonnellate 37,26, inscritto al Compartimento Marittimo di Brindisi, di proprietà della Soc. Magno Fedele e C. di Gallipoli, con sede a Gallipoli; dalle ore 6 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Francesco,* di stazza lorda tonnellate 53,55, inscritto al Compartimento Marittimo di Bari, di proprietà dell'Armatore Amoruso Michele, con sede a Bari; dalle ore 7 del 7 settembre 1939.

Motopeschereccio *Maria Assunta,* di stazza lorda tonnellate 20,22, inscritto al Compartimento Marittimo di Bari, di proprietà di Riondino Antonietta, Lemma Savino, con sede a Barletta; dalle ore 8 del 2 settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Antonio di Padova,* di stazza lorda tonn. 71,49, inscritto al Compartimento Marittimo di Bari, di proprietà di Amoruso Michele, con sede a Bari; dalle ore 17 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Carlo,* di stazza lorda tonn. 20,19, inscritto al Compartimento Marittimo di Bari, di proprietà di Fergola Maddalena fu Carlo, con sede a Barletta; dalle ore 10,45 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Giuseppe Padre,* di stazza lorda tonnellate 22,09, inscritto al Compartimento Marittimo di Torre del Greco, di proprietà di De Vita Donato e Picca Antonio, con sede a Resina; dalle ore 10 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Emanuele,* di stazza lorda tonn. 23,18, inscritto all'Ufficio Marittimo di Anzio, di proprietà di Luca e Carlo Costa, con sede ad Anzio; dalle ore 20 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Maria Maddalena,* di stazza lorda tonnellate 18,09, inscritto al Compartimento Marittimo di Torre del Greco, di proprietà di Maria Giuseppe Di Rosa di Francesco, con sede a Torre del Greco; dalle ore 11,30 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Siluro,* di stazza lorda tonn. 99,19, inscritto al Compartimento Marittimo di Catania, di proprietà di Matteo Scudieri, con sede a Catania; dalle ore 17,30 del 21 agosto 1939.

Motopeschereccio *Dentice,* di stazza lorda tonn. 47,19, inscritto al Compartimento Marittimo di Catania, di proprietà di Antonio Giuffrida, con sede a Catania; dalle ore 11 del 22 agosto 1939.

Motopeschereccio *Nuova Amedea,* di stazza lorda tonnellate 28,60, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà dei Fratelli Burini, con sede ad Ancona; dalle ore 9 del 24 agosto 1939.

Motopeschereccio *S. Pietro,* di stazza lorda tonn. 43,04, inscritto al Compartimento Marittimo di S. Benedetto del Tronto, di proprietà di Umberto Pallestini, con sede a San Benedetto del Tronto; dalle ore 19 del 26 agosto 1939.

Motopeschereccio *Enrichetta 2°,* di stazza lorda tonnellate 20,92, inscritto al Compartimento Marittimo di Gaeta, di proprietà di Cesarale Giovanni fu Cosimo; con sede a Gaeta; dalle ore 14 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Maria SS. del Carmine,* di stazza lorda tonn. 23,55, inscritto al Compartimento Marittimo di Molfetta, di proprietà di Zanna Vincenzo e Minerva Domenico, con sede a Molfetta; dalle ore 14 del 9 settembre 1939.

Motopeschereccio *Guidonia,* di stazza lorda tonn. 63,73, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà di Mascaretti Gino, con sede a S. Benedetto del Tronto; dalle ore 12 del 7 settembre 1939.

Motopeschereccio *Impero,* di stazza lorda tonn. 67,91, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà della Società Rosetti Alfredo, Rosetti Silvestro, Pompei Umberto, con sede a S. Benedetto del Tronto; dalle ore 19 del 7 settembre 1939.

Motopeschereccio *Flavio Gioia,* di stazza lorda tonn. 28,30, inscritto al Compartimento Marittimo di Bari, di proprietà di Colonna Annunziata di Giuseppe, Pesce Loreta di Vito, Pesce Sante di Vitangelo, con sede a Mola di Bari; dalle ore 8 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Giulio Cesare,* di stazza lorda tonnellate 28,82, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà di Castello Leandro e altri, con sede a S. Benedetto del Tronto; dalle ore 16 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Marco Polo,* di stazza lorda tonn. 30,04, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà di Sollini Evaristo ed altri, con sede a Porto S. Giorgio; dalle ore 11 del 2 settembre 1939.

Motopeschereccio *Arione,* di stazza lorda tonn. 35,72, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà di Rocchi Luciano & C., con sede a Porto S. Giorgio; dalle ore 8 del 3 settembre 1939.

Motopeschereccio *Intrepido II,* di stazza lorda tonn. 29,47, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà di Papetti Augusto, con sede a S. Benedetto del Tronto; dalle ore 9,30 del 4 settembre 1939.

Motopeschereccio *Pietro,* di stazza lorda tonn. 34, inscritto al Compartimento Marittimo di Savona, di proprietà di Camillo Bartoli, con sede a Savona; dalle ore 16 del 7 settembre 1939.

Motopeschereccio *Audacemente,* di stazza lorda tonnellate 56,26, inscritto al Compartimento Marittimo di Genova, di proprietà della Ditta Bozzo Giuseppe, con sede a Genova; dalle ore 21 del 22 agosto 1939.

Motopeschereccio *Gran Rex,* di stazza lorda tonn. 31,48, inscritto al Compartimento Marittimo di Bari, di proprietà degli armatori Pinto Biagio, Truggi Vito, Pesce Pietro, con sede a Bari; dalle ore 9 del 7 settembre 1939.

Motopeschereccio *Sparviero,* di stazza lorda tonn. 37,03, inscritto al Compartimento Marittimo di Livorno, di proprietà di Moriani Rodolfo, con sede a Porto S. Stefano; dalle ore 24 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *S. Michele* di stazza lorda tonn. 44,71, inscritto al Compartimento Marittimo di Trapani, di proprietà di Asaro Michele, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 6 del 12 settembre 1939.

Motopeschereccio *Nasello,* di stazza lorda tonn. 29,80, inscritto al Compartimento Marittimo di Livorno, di proprietà dell'armatore Fratelli Baldi, con sede a Orbetello; dalle ore 9 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Stefano Padre,* di stazza lorda tonnellate 30,49, inscritto al Compartimento Marittimo di Livorno, di proprietà dell'armatore Perillo Giannini e Compagni con sede a Porto S. Stefano; dalle ore 10 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Maria Grazia,* di stazza lorda tonnellate 23,02, inscritto al Compartimento Marittimo di Trapani, di proprietà di Asaro Luciano, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 8 del 6 settembre 1939.

Motopeschereccio *Vittoria,* di stazza lorda tonn. 23,13, inscritto al Compartimento Marittimo di Torre del Greco, di proprietà di Amato Giuseppe, con sede a Torre del Greco; dalle ore 10 del 19 settembre 1939.

Rimorchiatore *Petronio,* di stazza lorda tonn. 192,10, inscritto al Compartimento Marittimo di Ancona, di proprietà della S.I.C.A.M. Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi, con sede a Roma; dalle ore 5 del 25 agosto 1939.

Rimorchiatore *S. Marco F. A.,* di stazza lorda tonn. 98,73, inscritto al Compartimento Marittimo di Catania, di proprietà dell'Impresa Lavoro Porto, con sede a Catania; dalle ore 11 del 1° settembre 1939.

Rimorchiatore *Sicilia* 1°, di stazza lorda tonn. 75,39, inscritto al Compartimento Marittimo di Salerno, di proprietà di Tortorella Giuseppe, con sede a Salerno; dalle ore 5 del 10 settembre 1939.

Rimorchiatore *Simao* 1°, di stazza lorda tonn. 22,75, inscritto al Compartimento Marittimo di Massaua, di proprietà della S.I.M.A.O. Agenzia Marittima, con sede a Massaua; dalle ore 8 del 2 settembre 1939.

Rimorchiatore *Bernardo Brocchi,* di stazza lorda tonnellate 110,64, inscritto al Compartimento Marittimo di Livorno, di proprietà di Dino Brocchi e Fratelli Neri, con sede a Livorno; dalle ore 16 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *Santos,* di stazza lorda tonn. 132,39, inscritto al Compartimento Marittimo di Napoli, di proprietà di Giuseppe Merlino, con sede a Napoli; dalle ore 17 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *Spagna,* di stazza lorda tonn. 103,34, inscritto al Compartimento Marittimo di Napoli, di proprietà della Società Rimorchiatori Napoletani, con sede a Napoli; dalle ore 18 del 30 agosto 1939.

Il Nostro Ministro della Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 450. — COLONNA

(5448)

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Coppa d'Oro » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 ottobre 1939-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Coppa d'Oro » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta: De Luca Nicola fu Giuseppe, al foglio di mappa numero 181, particella 5, e al foglio di mappa n. 182, particelle n. 7 c. 4, 5, 6, per la superficie complessiva di Ha. 79.77.56 e con la rendita imponibile di L. 5800,26.

Il fondo sopradescritto è costituito da due appezzamenti distinti, il primo dei quali confina con un Regio tratturo, con le proprietà di: Pasca Michele, De Luca Giuseppe e Francesco Paolo, e Saponaro di Sallustio; il secondo confina con le proprietà di: De Luca Giuseppe e Francesco Paolo, De Luca Francesco, Nicola ed altri e Saponaro di Sallustio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 novembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1939-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Coppa d'Oro » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera Nazionale per i Combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 135.000 (centotrentacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 382. — LESEN

(5432)

REGIO DECRETO 20 novembre 1939-XVIII.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione della legge predetta;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. dott. Francesco Archi e il dott. Giovanni Canuti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, per il quadriennio 1° gennaio 1940-XVIII - 31 dicembre 1943-XXII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 46. — D'ELIA

(5177)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1939-XVIII.
Cessazione del sig. Manunta Manfredo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1939-XVII, n. 462, con il quale il sig. Manunta Manfredo fu Gavino venne nominato rappresentante alle grida del sig. Brambilla Gaetano Enrico, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto 14 novembre 1939-XVIII, per notaro Goegani Edoardo di Milano, col quale il succitato sig. Manunta Manfredo fu Gavino, con effetto dal 21 dicembre 1939-XVIII, cessa dall'incarico conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 21 dicembre 1939-XVIII, il sig. Manunta Manfredo fu Gavino cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Brambilla Gaetano Enrico, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 12 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenchi C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

1. *R. Farmacia Masino*, Torino, via Maria Vitt. 3 - Commercio medicinali al minuto (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 5; nel 1939 n. 4 - Denunciante: Artom Angelo fu Giuseppe.

2. « *Adua* » *di Ernesto Funaro*, Torino, via Consolata 8 - Biancheria, camiceria e articoli militari (Ind.) - Denunciante Funaro Ernesto fu Mattia.

3. *Cremisi Adolfo*, Torino, via B. Galliari 14 - Commercio calze ingrosso e dettaglio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 4; nel 1939 n. 1 - Denunciante Cremisi Adolfo fu Fortunato.

4. *Ferraris & C.*, Torino, C. Casale 76 - Commercio tessuti e coperte al dettaglio (s. c.) - Denunciante Debenedetti Salvator fu Marco - Socio di razza non ebraica: Ferraris Virgilio fu Maria.

5. *Ottolenghi Emilio*, Torino, via Palatina 9 - Commercio foderami (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Ottolenghi Emilio fu Moise.

6. *Jona Cesare*, Torino, via Barbaroux 6 - Commercio argenteria e placcati oro (Ind.) - Personale occupato nel 1939 n. 1 - Denunciante: Jona Cesare fu Gustavo.

7. *Norzi G.*, Torino, via Alpignano 10 - Fabbrica essenze, estratti per liquori, ecc. (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 8; nel 1939 n. 8 - Denunciante: Norzi dott. Grazia fu Geremia in Bonfiglioli.

8. *Pergola E. di Lazzaro Pergola*, Torino, via Mazzini 27 - Commercio articoli per pittura (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Pergola Lazzaro fu Daniele.

9. *Gallino & Segre Succ.*, Torino, via Milano 3 - Commercio abbigliamento uomo (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciante: Segre Vittorio fu Mosè.

10. *Segre G. - Industria Profumi*, Torino, corso Re Umberto 88 - Deposito profumi ingrosso e commercio (Ind.) - Denunciante: Segre Giuseppe fu Donato.

11. *Falco Ettore*, Torino, via S. Secondo 11 - Agente di commercio (Ind.) - Denunciante: Falco Ettore di Gustavo.

12. *Tedeschi Gualtiero*, Torino, corso Galileo Ferraris 16 - Forniture per carrozzeria automobili (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 6; nel 1939 n. 6 - Denunciante: Tedeschi Gualtiero fu Evaristo.

13. *De Benedetti Manlio*, Torino, via San Francesco d'Assisi 2 - Commercio tessuti (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: De Benedetti Manlio di Enrico.

14. *Valobra* - Gioielleria - Torino, piazza S. Carlo 1 - Commercio oreficeria, argenteria (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Valobra Vittorio fu Salomone.

15. *Olivetti Arrigo*, Torino, piazza Vittorio Veneto 5 - Agente commercio (Ind.) - Denunciante: Olivetti Arrigo di Ettore. (Non risulta iscritto nel registro delle ditte).

16. *Diena C. E.*, Torino, via Baretti 34 - Rappres. fabbrica Marsala uovo, aperit. (Ind.) - Denunciante: Diana Consiglio Eman. fu Donato.

17. *Tedeschi A. & Fratello*, Torino, via Pozzo Strada 12 - Colori e vernici (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 8; nel 1939 n. 7 - Denunciante: Tedeschi Gerolamo Aristide fu Attilio.

18. *Deangeli rag. A.*, Torino, via C. Alberto 39 - Commercio articoli tecnici industriali (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciante: Deangeli Arturo di Gherson.

19. *Libreria Cartoleria Germano Sommeiller*, Torino, C. Oporto 5 - Commercio carto-librario (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciante: Jachia Umberto fu Giuseppe.

20. *Bachi Augusto*, Torre Pellice - Banco cambio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Bachi Mario fu Augusto.

21. *Basevi Emilia in Pertusi*, Torino, via Po 57 - Commercio articoli cancelleria e affini (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Basevi Emilia in Pertusi fu Israele.

22. *Industria Mineraria Magnesite ed Affini*, Torino, via Massena 68 - Ricerca magnesite e lavorazione (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 36; nel 1939 n. 33 - Denunciante: Errera Attilio fu Angelo.

23. *« La Sorgente » di Levi Emanuele*, Torino, via Po 44 - Commercio abbigliamento e mercerie (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciante: Levi Emanuele fu Ezechia.

24. *Luzzatti Emilio*, Torino, via A. Vespucci 11 - Commercio oggetti reclamo (Ind.) - Denunciante: Luzzatti Emilio di Leonardo.

25. *Deangeli & Roveda*, Torino, via Carlo Alberto 39 - Articoli sportivi o sellerìa (F.) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Deangeli Gherson fu Leone - Socio di razza non ebraica: Roveda Giuseppe fu Lorenzo.

26. *Nizza Davide*, Torino, via Garibaldi 6 - Cambio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Nizza Davide fu Angelo.

27. *Lattes Fratelli di Ernesto Lattes*, Torino, via Basilica 1-b - Commercio forniture per sarti (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Lattes Ernesto fu Alfredo.

28. *Spizzichino Ditta*, Torino, via 24 Maggio 5 - Rigattiere (Ind.) - Denunciante: Moscati Allegra di Giacobbe in Spizzichino.

29. *Jona Mario*, Torino, via Mad. Crist. 44 - Commercio cartoline illustrate (Ind.) - Denunciante: Jona Mario fu Anselmo.

30. *Colombo I.*, Torino, via P. Micca 20 - Commercio articoli per signora (Ind.) - Denunciante: Colombo Ida fu Moise.

31. *Piperno Vittorio*, Torino, via Mad. Crist. 16 - Commercio telerie (Ind.) - Denunciante: Piperno Vittorio di Guglielmo.

32. *Lopez Siera Rachele*, Torino, via Mad. Crist. 16 - Ambulante (Ind.) - Denunciante: Lopez Siera Rachele fu Daniele.

33. *Piperno Guglielmo*, Torino, via Mad. Crist. 16 - Ambulante (Ind.) - Denunciante: Piperno Guglielmo di Vittorio.

34. *Jona Italo*, Torino, via Mad. Crist. 62 - Commercio ottica e fotografia (Ind.) - Denunciante: Jona Italo fu Gustavo.

35. *Levy Marco*, Torino, via Arcivescovado 1 - Commercio francobolli (Ind.) - Denunciante: Levy Marco fu Salvatore.

36. *Laras Corrado*, Torino, via Mad. Crist. 27 - Commercio tessuti e maglierie (Ind.) - Denunciante: Laras Corrado fu Giuseppe.

37. *Laras Guglielmo*, Torino, via Orto Botanico 20 - Ambulante (Ind.) - Denunciante: Laras Guglielmo di Corrado.

38. *Maestro Cesare*, Torino, via Lagrange 40 - Commercio tessuti e confezioni (Ind.) - Denunciante: Maestro Cesare fu Davide.

39. *Pavoncello Umberto*, Torino, via U. Rattazzi 1 - Rigattiere (Ind.) - Denunciante: Pavoncello Umberto fu Emanuele.

40. *Lattes Nella*, Torino, via G. Cesare 52 Orologeria (Ind.) - Denunciante: Lattes Nella fu Levio.

41. *Levi Arrigo & C.*, Torino, corso S. Maurizio 25 - Commercio tessuti (s. c.) - Denunciante: Levi Arrigo fu Michele, Bachi Emma in Ottolenghi fu Israel.

42. *Levy cav. rag. Edgardo*, Torino, corso Massimo Azeglio 72 - Agente di commercio (Ind.) - Denunciante: Levy Edgardo fu Emilio.

43. *De Giorgi Ester n. Bachi*, Torino, piazza Vittorio Veneto 13 - Commercio mercerie e chincaglierie (Ind.) - Denunciante: De Giorgi Ester n. Bachi fu Salvatore.

44. *Sanguinetti Matilde Sbrojavacca succ. Fernekess*, Torino, via P. Micca 10 - Commercio biancheria da uomo (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 4; nel 1939 n. 4 - Denunciante: Sanguinetti Matilde in Sbrojavacca fu Moise.

45. *Sacerdote A.*, Chivasso, via Torino - Commercio tessuti (Ind.) - Denunciante: Segre Attilio fu Jacob.

46. *Coloreria Rivoli*, Torino, piazza Rivoli 6 - Commercio colori, vernici e affini (Ind.) - Denunciante: Debenedetti Renato di Raffaele.

47. *« E.C.E.T. »*, Torino, via Cuneo 6-bis - Industria impianti elettrici (A.-S.) - Personale occupato nel 1938 n. 21; nel 1939 n. 19 - Denunciante: Tedeschi Emanuele fu Vittorio (accomandatario).

48. *Jachia Giacomo*, Torino, via Valeggio 21 - Agente di commercio (Ind.) - Denunciante: Jachia dott. Ermanno fu Giacomo.

49. *Ovazza Emilio*, Torino, via Bogino 4 - Commercio mercerie e Ind. forniture per sarti - Denunciante: Ovazza Emilia Diamante fu Emanuele ved. Pavia.

50. *Cassin Isacco Renato*, Torino, via Mad. Crist. 37 - Agente di commercio (Ind.) - Denunciante Cassin Isacco Renato fu Raffaele.

51. *Norzi G. & C.*, Torino, via Cernaia 28 - Commercio abbigliamento (A. S.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Debenedetti Ettore fu Simone (accomandatario).

52. *Clava Ercole*, Torino, via Paruzzaro 8 - Industria prodotti chimici per ind. galvanica e zincograf. (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 9; nel 1939 n. 9 - Denunciante: Clava Ercole fu Giuseppe.

53. *Fürst Amedeo*, Torino, via Piazzi 13 - Commercio articoli per fumatori (Ind.) - Denunciante: Fürst Amedeo fu Maurizio.

54. *Cartoleria Centrale di Zaira Pescarolo*, Torino, via Po 18 - Cartoleria (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Pescarolo Grazia Zaira in Levi fu Simone.

55. *Della Rocca Nella*, Torino, via Mad. Crist. 18 - Ambulante (Ind.) - Denunciante: Della Rocca Nella in Sbrana di Vittorio.

56. *Manifatture Italiane Tessuti Extra R. Debenedetti*, Torino, via Cernaia 38 - Commercio tessuti al dettaglio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 5; nel 1939 n. 5 - Denunciante: Debenedetti Roberto fu Leone.

57. *Ovattificio Morone di Giulio Diena*, Torino, via Belfiasco 22 - Ovattificio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 34; nel 1939 n. 38 - Denunciante: Diena Tullio Giulio fu Moise.

58. *Foà Alfredo*, Torino, via Berthollet 8 - Rappresentanze prod. alimentari (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Foà Alfredo fu Maurizio.

59. *Norzi B.*, Torino, via Cavour 5 - Commercio cartoleria ed affini (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Debenedetti Benvenuto fu Marco ved. Norzi.

60. *Glauco Giuseppe Segre*, Avigliana - Farmacia (Ind.) - Denunciante: Segre Glauco Giuseppe fu Federico.

61. *Lattes - Biblioteca Circolante*, Torino, via Carlo Alberto 21 - Biblioteca circolante (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Levi Renata fu Isaia.

62. *Melli rag. Alberto*, Torino, via Cavour 16 - Spedizioniere (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 23; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Melli Alberto fu Samuele. Filiale in Genova, via S. Lorenzo n. 21 8-A (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 7; nel 1939 n. 2.

63. *Melli rag. Alberto*, Torino, via Cavour 16 - Rappresentanze in assicuraz. (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciante: Melli rag. Alberto fu Samuele.

64. *Servi dott. cav. Ferruccio*, Torino, via Pr. Tommaso 37 - Libreria (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Servi dott. cav. Ferruccio fu Flaminio.

65. *Ferramenta Torinese*, Torino, via Vittorio Amedeo 6 - Commercio ferramenta (s. c.) - Personale occupato nel 1938 n. 4; nel 1939 n. 4 - Denunciante: Colombo Pacifico fu Bonaparte - Soci di razza non ebraica: Taschero Carlo di Pietro, Ughetti Luigi fu Francesco, Navono Luigi fu Giacomo.

66. *Debenedetti Lelio*, Torino, via Pio V 3 - Oreficeria (Ind.) - Denunciante: Debenedetti Lelio fu Bonaiuto.

67. *Vitale Bonaiuto Ditta*, Torino, via Giacosa 21-b - Commercio tessuti (A.S.) - Personale occupato nel 1938 n. 4; nel 1939 n. 4 - Denunciante: Olivetti Ugo fu Giuseppe, Ottolenghi Allegrina fu Emilio ved. Vitale, Vitale Silvia fu Bonaiuto ved. Olivetti (accomandatari).

68. *Miniggio Costantino di Foà Donato & C.*, Torino, via Belfiore n. 30 - Commercio acciai (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 5; nel 1939 n. 5 - Denunciante: Foà Donato fu Abramo.

69. *Industria Novità Confezioni Abiti Serie «I.N.C.A.S.»*, Torino, via S. Domenico 30 - Industria confezioni (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 18; nel 1939 n. 16 - Denunciante: Sacerdotti Cohen Ugo fu Vittorio.

70. *Lattes Fratelli Succ.*, Chieri, via Pace 7 - Industria tessile - (s. c.) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Levi Donato Umberto fu Zaccaria, Ottolenghi avv. Giacomo fu Benedetto.

71. *«S.E.S.I.A.» Stabilimento Etichette Sacchetti Industria Affini*, Torino, via Como 11 - Industria cartotecnica (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 14; nel 1939 n. 15 - Denunciante: Levi rag. Dario di Daniele.

72. *Valobra Alfredo*, Torino, via Governolo, 1 - Commercio rappresentanze minerarie e refrattarie (Ind.) - Denunciante: Valobra Alfredo di Camillo.

73. *Sacerdote Vittorio*, Pinerolo, via Impero, 6 - Commercio carta e cancelleria (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Sacerdote Vittorio fu Giuseppe.

74. *Augusta - Tipografia*, Torino, via Vassalli Eandi, 23 - Tipografia (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 8; nel 1939 n. 7 - Denunciante: Segre Ettore fu Sansone.

75. *Industria gioielleria imitazioni*, Torino, C. S. Mauriz., 27 - Industria gioielleria imitazioni (Ind.) - Denunciante: Bassani Enzo di Giuseppe.

76. *Muggia Umberto*, Torino, via Palmieri, 36 - Commercio articoli per imballaggio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 3, nel 1939 n. 3 - Denunciante: Muggia Umberto fu Giuseppe.

77. *Tedeschi Vittorio*, Torino, via Acc. Albertina n. 5 - Colori e vernici (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2, nel 1939 n. 2 - Denunciante: Tedeschi Vittorio fu Attilio.

78. *Diena Anselmo*, Torino, C. Oporto, 13 - Commercio gioie (Ind.) - Denunciante: Diena Anselmo fu Israele.

79. *Viterbo & C.*, Torino, via Bogino, 15 - rappresentanze (Ind.) Denunciante: Viterbo Isacco fu Gustavo.

80. *Levi M. & C.*, Chivasso, via Torino, 29 - Commercio stoffe (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1, nel 1939 n. 1 - Denunciante: Levi Evelina fu Michele, Levi Margherita fu Michele, Levi Emma fu Michele in Crosti.

81. *Rossi Gino*, Torino, via Bazzani, 46 - Copisteria (Ind.) - Denunciante: Rossi Gino fu Pellegrino.

82. *Musolla R. & C. Succ.*, Torino, via Saffi, 20-22 - Trasporti (s. c.) - Personale occupato nel 1938 n. 6; nel 1939 n. 6 - Denunciante: Norzi Aurelia fu Elia - Socio di razza non ebraica: Gambini salvatore fu Enrico.

83. *Franco Jacopo*, Torino, corso Regina Margherita, 27 - Molatura, argentatura, decor. lastre vetro e cristalli (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 42; nel 1939 n. 41 - Denunciante: Franco Jacopo fu Salomone.

84. *Messea V. G. ditta di C. Provenzali succ.*, Torino, via Bertola, 47 - Commercio rappres. articoli arti grafiche (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciante: Provenzali Carlo fu Primo.

85. *Cinematografo Littorio*, Moncalieri, viale Vitt. Veneto, 2 - Spettacoli cinematografici (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Foà Renato fu Salomone.

86. *Cinematografo nazionale*, Moncalieri, via S. Martino Spettacoli cinematografici (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Foà Renato fu Salomone (proprietario), Norzi Medea fu Ezecchia (gestore).

87. *Industrie Neo Georgiche E. Levi & C.*, Torino, via C. Corradino n. 226 - Concimi chimici (A. S.) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Levi Ennio fu Amedeo (accomandatario) - Pasquetti Carlo fu Angelo (accomandante).

88. *Regno del ricamo*, Torino, via XX Settembre, 14 - Denunciante: Cei Piera fu Virgilio (Non risulta iscritta nel registro delle ditte).

89. *Jona Benvenuto*, Torino, via Bogino, 13 - Commercio pellami (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Jona Benvenuto fu Beniamino.

90. *Norzi dott. ing. Eugenio* (incluso in elenco B).

91. *Diena A.*, Torino, via Bazzani, 15 - Commercio carta, cancelleria, cartoline illustrate (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 10; nel 1939 n. 9 - Denunciante: Diena Abramo fu Samuele.

92. *Debenedetti Riccardo*, Torino, via Bogino, 15 - Rappresentanza medicinali (Ind.) - Denunciante: Debenedetti Riccardo fu Davide.

93. *Levi Elisa*, Torino, via Valp. Caluso, 8 - Commercio ventriere, busti, calze, ecc. (Ind.) - Denunciante: Levi Elisa fu Moise.

94. *Montalcini Fratelli*, Torino, Corso Re Umberto, 10-12 - Commercio tessuti ingrosso (C.) - Personale occupato nel 1938 n. 13; nel 1939 n. 11 - Denunciante: Montalcini Emanuele fu Salvador, Montalcini Adele ved. Levi fu Salvador, Montalcini Elvira ved. Sacerdote fu Salvador, Montalcini Ettore fu Benedetto, Montalcini Camillo fu Benedetto (soci).

95. *Montalcini Fratelli*, Torino, corso Re Umberto, 10 - Commercio terreni e fabbricati (C) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Montalcini Emanuele fu Salvador, Montalcini Adele ved. Levi fu Salvador, Montalcini Elvira ved. Sacerdote fu Salvador, Montalcini Ettore fu Benedetto, Montalcini Camillo fu Benedetto (soci).

96. *Valabrega Vittorio*, Torino, C. G. D'Ann.,21 - Commercio colori e vernici (Ind.) - Denunciante: Valabrega Vittorio fu Alessandro.

97. *Ornamenti femminili*, Torino, via Garibaldi, 33 - Commercio gioielleria imitazione (Ind.) - Denunciante: Luria Cesare fu Edoardo.

98. *Deangeli Mario*, Torino, via Lagrange, 3 - Commercio oggetti usati (Ind.) - Denunciante: Deangeli Mario fu Leone.

99. *Avigdor G. & Figli*, Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14 - Commercio stoffe per arredamento e tappeti (Soc. partec.) - Personale occupato nel 1938 n. 28; nel 1939 n. 28 - Denunciante: Avigdor Ottavio fu Tranquillo - Soci di razza non ebraica: Falda Giovanni, Marconato Alfredo (soci in partecipazione).

100. *Segre Benvenuto*, Torino, via Sacchi, 18 - Commercio calze e affini (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Segre Benvenuto fu Emanuele.

101. *Colombo Moise*, Torino, corso Re Umberto, 8 - Commercio tessuti (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 29; nel 1939 n. 26 - Denunciante: Colombo Salomone Moise fu Israele.

102. *Pescarolo Eleonora*, Torino, via Pallamaglio, 2 - Drogheria (Ind.) - Denunciante: Pescarolo Eleonora fu Giuseppe.

103. *Debenedetti Giuseppe*, Torino, via Milano, 1 - Commercio tessuti e confezioni (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 3 - Denunciante: De Benedetti Elia Guido di Giuseppe.

104. *Pesaro Vittorio succ.*, Torino, via Milano, 16 - Commercio tessuti e confezioni (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciante: De Benedetti Elia Guido di Giuseppe.

105. *Ferro Adalgisa ved. Caffaz*, Torino, via Orto Botanico, 26 - Ambulante mercerie (Ind.) - Denunciante: Ferro Adalgisa vedova Caffaz fu Moise.

106. *Caffaz Eugenia*, Torino, via Orto Botanico, 26 - Ambulante (Ind.) - Denunciante: Caffaz Eugenia fu Dario.

107. *Migliau Donato succ.*, Torino, via Milano, 12 - Commercio abiti (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1 - Denunciante: Migliau Rosa in Passigli di Pacifico.

108. *Zaccuti Alcibiade*, Torino, P. Solferino, 11 - Agente commercio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1 - Denunciante: Zaccuti Alcibiade fu Federico.

109. *Deangeli Leone*, Torino, via Gioda, 20 - Oreficeria, argenteria (Ind.) - Denuciante Deangeli Leone di Ugo.

110. *Valabrega V.*, Torino, corso M. D'Azeglio, 21 - Fabbrica mobili (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 47; nel 1939 n. 47 - Denunciante: Valabrega Vittorio fu Isaia.

111. *L.I.R.A.F. - Lavorazione italiana ricami artistici Firenze*, Torino, Galleria San Federico, 2 - Commercio ricami (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1 - Denunciante: Cassuto Elda in Misul fu Mario.

112. *Taberna succ.*, Torino, via G. Casalis, 31 - Guantificio (C.) - Personale occupato nel 1938 n. 39; nel 1939 n. 35 - Denunciante: Debenedetti Gastone fu Ezechia - Socio di razza non ebraica: Vinciguerra Alessandro fu Beniamino.

113. *Silva Giorgio*, Torino, via Baretti, 8 - Rappresentanze comm. inchiostri (Ind.) - Denunciante: Silva Giorgio fu Giacomo.

114. *Almondo Coniugi*, Torino, via Cavour 5 - Commercio oreficeria e gioielleria (C.) - Personale occupato nel 1938 n. 1 - Denunciante: Treves Enrica in Almondo fu Giacomo - Socio di razza non ebraica: Almondo Paolo fu Domenico.

115. *Garda & Deangeli*, Torino, via Pietro Micca, 5 - Industria abbigliamento arredamento (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 21; nel 1939 21 - Denunciante: Garda Donato fu Isacco.

116. *Farmacia Porta Susa eredi di Muggia Augusto*, Torino, corso Gabriele D'Annunzio, 1-bis - Commercio medicinali (F) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Segre Celeste ved. Muggia fu Davide, Muggia Laura, Muggia Bice, Muggia Linda, Muggia Jolanda, Muggia Renzo, Muggia Letizia fu Augusto (soci).

117. *Levi Alfredo fu Giacomo (ditta) di Levi Oreste*, Torino, via Montebello, 26 - Impresa casermaggio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Levi dott. Oreste fu Giacomo.

118. *Romanelli Galliano*, Torino, via Suardi, 1-ter - Agente commercio (Ind.) - Denunciante: Romanelli Galliano fu Giulio.

119. *Avigdor F.*, Torino, via Bazzani, 4 - Commercio articoli per manicure (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Avigdor Ferdinando fu Enrico.

120. *Simondetti Carlo & Figlio*, Torino, via Principe Tommaso, 36 - Fabbrica registri (A.S.) - Personale occupato nel 1938 44; nel 1939 47 - Denunciante: Luria Davide fu Salvador (accomandatario) - Soci di razza non ebraica: Simondetti Carlotta fu Giulio, Simondetti ing. Mario, Simondetti Elena in Musy, Delle Piane Carla ved. Simondetti, Palestrino comm. ing. Carlo (accomandanti) (risultanze dal registro delle ditte al 9 novembre 1939).

121. *Segre ing. Enrico*, Torino, via Goito, 2 - Getti in cemento (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 29; nel 1939 n. 13 - Denunciante: Segre ing. Enrico fu Ernesto.

122. *Segre Padre & Figli*, Racconigi, via Regina Margherita, 2 - stabilimento, sede: Torino, via Lagrange, 29 - Torcitura seta e rayon (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 24 - Denunciante: Segre Enrico fu Ernesto.

123. *Impresa distribuzione energia elettrica*, Torino, via Goito, 2 - Distribuzione energia elettrica (C) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denuncianti: Segre ing. Enrico fu Ernesto, Basola ing. Ugo fu Raffaele (soci).

124. *Todros Attilio*, Torino, via Susa, 10 - Commercio articoli tecnici, lubrificanti, carta (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciante: Todros Attilio Aronne fu Leone.

125. *Sartoria Principe di A. Treves & C.*, Torino, via Garibaldi, 5 - Sartoria (C.) - Personale occupato nel 1938 n. 5; nel 1939 n. 5 - Denuncianti: Frassineti Alfredo di Giulio, Treves Anna in Frassineti fu Angelo, Frassineti Adolfo di Giulio (soci).

126. *Ottolenghi comm. Silvio*, Torino, P. C. Felice, 3 - Commercio fotografia (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 5; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Ottolenghi Silvio fu Felice.

127. *Ball Simone*, Torino, via Roccapiatta, 7 - Agente commercio (Ind.) - Denunciante: Ball Simone fu Giacomo.

128. *Figli di S. Diena*, Carmagnola, via Umb., 62 - Filati e mercerie (C.) - Personale occupato nel 1938 n. 4; nel 1939 n. 4 - Denuncianti: Diena Attilio fu Samuele, Diena Raffaele fu Samuele, Diena Gino fu Isaia, Diena Nizza Benvenuta fu Isaia, Diena Raffaella fu Isaia, Diena Guido fu Isaia.

129. *S.I.A.T. - Stabilimento Industriale Archi Torino*, Torino, via Novi, 11 - Segheria e lavori imballaggio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 9; nel 1939 n. 8 - Denunciante: Disegni rag. Donato di Dario.

130. *A.G.E.P. - Agenzia Gomma e Pavimenti*, Torino, via Novi, 11 - Compravendita articoli di gomma (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 2 - Denunciante: Disegni rag. Donato di Dario.

131. *Cittone Roberto fu Carlo*, Torino, via Lagrange, 10 - Commercio tappeti orentali (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 4; nel 1939 n. 4 - Denunciante: Cittone Roberto fu Carlo.

132. *Bachi I. gioielleria*, Torino, via Roma angolo via 3 Gennaio - Gioielleria (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Bachi Tobia Edoardo fu Israele.

133. *Jona Cesare*, ditta, Torino, via Pal. Città, 2 - Commercio carte da gioco - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denuncianti: Jona Fiorina in Sacerdote, Jona Ettore, Jona Cesira, Jona Umberto fu Cesare (Soci).

134. *Levi Adolfo*, Torino, via XX Settembre, 97 - Agente affari (Ind.) - Denunciante: Levi Adolfo fu Federico.

135. *A.M.E.S. - Abbigliamento Milizia Esercito Sport*, Torino, corso Vittorio Emanuele, 29 - Commercio abbigliamento militare (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciate: Funaro Clementina di Mario.

136. *Al Tricolore - Abbigliamento Fascista*, Torino, via Cibrario n. 3 - Commercio abbigliamento fascista (Ind.) - Denunciante: Funaro Clementina di Mario.

137. *Vita Eugenio*, Torino, corso Valentino, 3 - Agente commercio (Ind.) - Denunciante: Vita Eugenio fu Alberto.

138. *Luzzatti Cesare* (figli di) Torino, via S. Teresa, 2 - Commercio tessuti (F.) - Personale occupato nel 1938 n. 12; nel 1939 n. 12 - Denuncianti: Luzzati Gustavo, Luzzati Corrado di Cesare (soci).

139. *Norzi Giacobbe fu Isaia*, Torino, via Cernaia, 36 - Commercio ingrosso mercerie e tessuti (Ind.) - Denunciante: Norzi Giacobbe fu Isaia.

140. *Sacerdote Alberto*, Torino, corso Inghilterra, 17 - Rappresentante Cartiera Meier di Milano (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Sacerdote Alberto di Vittorio (Non risulta iscritta nel registro delle ditte).

141. *Primo Istituto Dietetico Rinaldo Rossi - Milano*, Torino, via Lagrange, 15 - Commercio alimenti curativi (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante Clava Attilio fu Giuseppe.

142. *Rotta Giovanni & C.* (incluso in elenco B).

143. *Terracini Giuseppe*, Torino, via Camerana, 14 - Commercio oreficerie (F) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 3 - Denuncianti: Terracini Emilio, Terracini Vittorio, fu Giuseppe (soci).

144. *V.A.R.A. - Vendita Apparecchi Radio Affini*, Torino, via 23 Marzo, 10 - Commercio apparecchi radio (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 4; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Treves Eugenia di Giacomo.

145. *Rossi Giacomo*, Torino, via Po, 39 - Orologeria, oreficeria (Ind.) - Denunciante: Rossi Giacomo fu Lazzaro.

146. *Lombroso Giacomo*, Ditta - Torino, via Sobrero, 24 - Commercio prodotti medicinali (F.) - Personale occupato nel 1938 n. 5; nel 1939 n. 5 - Denuncianti: Lombroso Ruggero, Lombroso Carlo, Lombroso Clelia, Lombroso Estella, Lombroso Beatrice, Lombroso Fausto fu Giacomo (soci).

147. *Romana Clementina Levi*, Torino, via Milano angolo via Corte d'Appello, 2 - Commercio stoffe e confezioni per uomo (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2; nel 1939 n. 2 - Denunciante: Levi Romana Clementina ved. Biagiotti di Amadio.

148. *Ami Attilio*, Torino, via dei Mille, 20 - Agente commercio (Ind.) - Denunciante: Ami Attilio fu Abramo.

149. *Loewenthal E.*, Torino, via Massena, 18 - Commercio apparecchi a liquido combustibile e utensileria (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 4; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Loewenthal Edoardo fu Enrico.

150. *Vitale R.*, Torino, via Nizza, 3 - Commercio tessuti (Ind.) - Personale occupato nel 1939 n. 1 - Denunciante: Vitale Rosetta fu Giacomo ved. Revere.

151. *Treves Giuseppe*, Torino, via Valeggio, 2 - Commercio legna e carboni (Ind.) - Denunciante: Treves Giuseppe fu Daniele.

152. *Moda e Risparmio di Antonietta Vietti & C.*, Torino, corso Vittorio Emanuele, 68 - Commercio tessuti al dettaglio (F.) - Personale occupato nel 1938 n. 4; nel 1939 n. 4 - Denunciante: Cingoli Carlo fu Abramo - Socio di razza non ebraica: Vietti Antonietta fu Giuseppe.

153. *Cingoli Carlo*, Torino, corso Vittorio Emanuele, 68 - Commercio pellicceria al dettaglio (Ind.) - Denunciante: Cingoli Carlo fu Abramo.

154. *Vitta Cesare*, Ditta - Torino, corso Vittorio Emanuele, 39-45 - Commercio mobili (F.) - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denuncianti: Vitta Ferruccio, Vitta Umberto di Cesare (soci).

155. *Sacerdote A. succ.*, Torino, via Po, 11 - Industria commerc. abbigl. femminile (C.) - Personale occupato nel 1938 n. 69; nel 1939 n. 20 - Denunciante: Valobra Rosa Graziella fu Cesare.

156. *Luzzatti Salvatore*, Torino, corso G. Cesare, 199 - Industria fabbricazione palchetti (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 30; nel 1939 n. 12 - Denunciante: Luzzatti Mario fu Salvatore.

157. *Debenedetti ing. G. & C.* (in liquidazione), Torino, via Botero, 18 - Impresa costruzioni (C.) - Denuncianti: Debenedetti ing. Guido fu Isaia, Norzi Ercole fu Moise (soci colliquidatori).

158. *Treves Giuseppe*, Torino, via Millefonti, 37 - Oli industriali (F.) - Personale occupato nel 1938 n. 7; nel 1939 n. 6 - Denuncianti: Treves dott. Angelo, Treves dott. Dario fu Giuseppe (soci).

159. *Bolaffi Giulio*, Torino, via Della Rocca, 49 - Commercio francobolli (Ind.) - Personale occupato nel 1939 n. 1 - Denunciante: Bolaffi Giulio di Alberto.

160. *Sacuto Elio*, Torino, corso Oporto, 12 - Agente di commercio (Ind.) - Denunciante: Sacuto Elio fu Giacomo.

161. *Piperno Gualtiero*, Torino, via Giannone, 14 - Commercio tessuti (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 38; nel 1939 n. 38 - Denunciante: Piperno Gualtiero fu Giacomo.

162. *Unione Fabbricanti G. Garetti & C.*, Torino, via Viotti, 6 - Commercio drapperie lanerie, ecc. (A.S.) - Personale occupato nel 1938 n. 24; nel 1939 n. 23 - Denunciante: Piperno Gualtiero fu Giacomo (accomandatario) - Socio di razza non ebraica: Garretti Giuseppe fu Giuseppe (accomandatario).

163. *Foà Giuseppe*, Torino, via Monte Pietà - Commercio carta e cancelleria (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 12; nel 1939 n. 9 - Denunciante: Foà Giuseppe fu Sansone.

164. *Recanati cav. Luigi*, Torino, via S. Anselmo, 12 - Commercio raffio (Ind.) - Denunciante: Recanati Luigi fu Giuseppe.

165. *Gamacchio ing. T. & C.*, Torino, via Botero, 18 (in liquidazione) - Industria imprese lavori (C.) - Denunciante: Norzi Ercole fu Moise - Socio di razza non ebraica: Gamacchio ing. Tommaso di Giovanni (soci colliquidatori).

166. *Recchi ing. E. & C.* (in liquidazione), Torino, via Botero, 18 - Impresa lavori (C.) - Personale occupato nel 1938 n. 444; nel 1939 n. 5 - Denunciante: Norzi Ercole fu Moise (socio) - Soci di razza non ebraica: Recchi ing. Enrico di Angelo (socio), Viglietti Francesco (liquidatore).

167. *Torneria meccanica subalpina di Mario Debenedetti*, Torino, via Cigna, 59 - Torneria meccanica (Ind.) - Denunciante: Debenedetti Mario di Camillo.

168. *Subalpina Film*, Torino, via S. Massimo, 38 - Commercio filmi (Ind.). - Denunciante: Bachi Arturo fu Emanuele.

169. *De Leon Fratelli - Elettrauto*, Torino, corso Vittorio Emanuele, 38 - Industria parti elettriche per auto (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 60; nel 1939 n. 60 - Denunciante: De Leon Arturo di Isacco.

Filiale in Milano corso Sempione, 33 - Industria parti elettriche per auto - Personale occupato nel 1938 n. 25; nel 1939 n. 25.

Filiale in Roma, via Velletri, 26 - Commercio parti elettriche per auto - Personale occupato nel 1938 n. 7; nel 1939 n. 7.

170. *Montel ing. Guido*, Torino, via Piave, 11-b - Costruzioni edili idrauliche e stradali (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 2 - Denunciante: Montel ing. dott. Guido fu Benedetto.

171. *Pavia ing. Giacomo, Torino*, via Cernaia, 6 - Rappresentanze (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 3; nel 1939 n. 3 - Denunciante: Pavia Giacomo fu Israele.

172. *A.R.T.I. - Accom. Rappr. Tecniche Industriali*, Torino, via Menabrea, 9 - Rappresentanze (A.S.) - Personale occupato nel 1938 n. 1 - Denuncianti: Tedeschi Giulio fu Vittorio (accomandatario), Treves Giulia in Tedeschi fu Tobia (accomandante).

173. *A.P.E. Arti Poligrafiche Editrici*, Torino, via Menabrea, 9 (in liquidazione) - Ind. grafica (A.S.) - Personale occupato nel 1938 n. 40 - Denuncianti: Tedeschi Giulio fu Vittorio (accomandatario e liquidatore), Treves Giulia in Tedeschi fu Tobia (accomandante).

174. *Levi ing. Guido*, Torino, corso Valentino, 11 - Rappresentanze (Ind.) - Personale occupato nel 1939 n. 1 - Denunciante: Levi ing. Guido fu Abramo. (Non risulta iscritta nel registro delle ditte).

175. *Villa Viara & C.* (in liquidazione) Torino, P. Castello, 15 - Industria abbigliamento (C.) - Personale occupato nel 1938 n. 38; nel 1939 n. 25 - Denuncianti: Colombo Benvenuto fu Aronne, Colombo Enrico fu Aronne (soci collettivi e liquidatori) - Soci di razza non ebraica: Villa Caterina fu G. B., Viara Giorgina detta Lena di Giovanni (soci collettivi e liquidatori).

176. *Italprogress F. Levi Luria & C.*, Torino, via S. Teresa, 19 (in liquidazione) - Commercio articoli per ufficio e pubblicitari (A.S.) - Personale occupato nel 1938 n. 3 - Denuncianti: Levi Federico fu Salvatore, Lauria Lelio fu Salvatore (accomandatari), dott. Previtera Alessandro (liquidatore).

177. *Verona Cesare*, Torino, via P. Micca, 3 (ora discriminato e cancellato dall'elenco B come da comunicazione del Ministero delle corporazioni n. 507 - Ufficio speciale).

178. *Valabrega G.*, Torino, via Sacchi, 38 - Agente commercio (Ind.) - Denunciante: Valabrega Guglielmo fu Emanuele. (Non risulta iscritta nel registro delle ditte).

179. *Nani*, Ditta - Torino, via Roma, 40 - Commercio abbigliamento femminile (Ind.) - Denunciante: Calò Anna in Vigo.

180. *Fiandra Umberto, Imprese Teatrali*, Torino, P. Castello, 26 - Industria del teatro (Ind.) - Personale occupato nel 1938 n. 14; nel 1939 n. 14 - Denunciante: Fiandra comm. Umberto di Maria Teresa.

181. *Tipografia Teatrale Commerciale Domenico Ricci*, Torino, via Rossini, 12 - Industria tipografica (C) - Personale occupato nel 1938 n. 32; nel 1939 n. 32 - Denunciante: Fiandra comm. Umberto di Maria Teresa - Socio di razza non ebraica: Ricci cav. Domenico.

182. *Lopes Pegna Bruno*, Torino, C. Peschiera, 229 - Ambulante (Ind.) - Denunciante: Lopes Pegna Bruno di Ettore.

Il presente elenco deve intendersi di n. 179 nominativi, in quanto l'enumerazione complessiva comprende anche le tre aziende annoverate nell'elenco *B*.

Sigle: Ind. = Ditta individuale.
F. = Società di fatto.
C. o s. c. = Società in nome collettivo.
A. S. = Società in accomandita semplice.

Torino, 19 novembre 1939-XVIII

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

Variazioni intervenute nelle ditte ebraiche iscritte nell'elenco C successivamente alla presentazione della denuncia di cui al R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII

Numero d'ordine dell'elenco: 14 - *Gioielleria Valobra, di Vittorio Valobra* - La Ditta venne donata, con atto in data 6 maggio 1939-XVII, dal signor Vittorio Valobra fu Salomone, di razza ebraica, alla moglie Ferraris Ernesta, di razza ariana. Detta Ditta cambiò denominazione in « Gioielleria Valobra » di Ernesta Ferraris.

Numero d'ordine dell'elenco: 21 - *Angelo Cuneo, di Emilia Basevi in Pertusi* - La Ditta venne donata, con atto 15 giugno 1939-XVII, dalla signora Basevi Emilia al marito Pertusi Celestino fu Giovanni, ariano, che ne continua l'esercizio sotto la denominazione: « Angelo Cuneo » di Pertusi Celestino.

Numero d'ordine dell'elenco: 29: *Mario Jona* - Con atto 8 maggio 1939-XVII il signor Mario Jona fu Anselmo, donò la propria Ditta alla moglie signora Caudana Giuseppa, la quale continua l'esercizio sotto la denominazione « Caudana ».

Numero d'ordine dell'elenco: 35 - *Levi cav. Marco, Studio Filatelico* - Con atto 31 marzo 1939-XVII la Ditta venne donata dal signor Levi cav. Marco fu Salvatore, alla propria moglie Caligaris Vittoria fu Angelo, ariana. La Ditta stessa prese la denominazione: « Studio Filatelico » di Vittoria Caligaris.

Numero d'ordine dell'elenco: 41 - *Levi Arrigo & C.* - In data 31 marzo 1939-XVII venne cessato l'esercizio della Ditta.

Numero d'ordine dell'elenco: 62-63 - *Rag. Alberto Melli* - Con attestazione notarile del 20 giugno 1939-XVII il Melli comprovò di aver cessato di assumere nuovi lavori in relazione all'attività di trasporti internazionali e di avere quindi messa in liquidazione la attività stessa. Pertanto l'oggetto della Ditta deve intendersi il seguente: « Trasporti internazionali in liquidazione dal 31 dicembre 1938-XVII - assicurazione trasporti con rappresentanza ». Dal 1° giugno 1939-XVII ha trasferito la sede in via XXIV Maggio n. 7.

Numero d'ordine dell'elenco: 64 - *Servi Ferruccio* - In data 30 giugno 1939-XVII venne cessata l'attività della Ditta.

Numero d'ordine dell'elenco: 75 - *Industria Gioielleria Imitazione* - In data 15 maggio 1939-XVII venne cessata l'attività della Ditta.

Numero d'ordine dell'elenco: 78 - *Diena Anselmo* - In data 1° maggio 1939-XVII venne cessata l'attività della Ditta.

Numero d'ordine dell'elenco: 100 - *Segre Benvenuto, Bottega delle Calze - Con atto 6 aprile* 1939-XVII il proprietario Segre Benvenuto fu Emanuele, di razza ebraica, donò la Ditta alla moglie ariana Nicola Maria fu Marco che ne continua l'esercizio sotto la denominazione « Nicola Maria - Bottega delle Calze ».

Numero d'ordine dell'elenco: 101 - *Colombo Moise* - Con atto 24 luglio 1939-XVII il proprietario Colombo Salomone Moise fu Israele donò l'azienda alla moglie De Laudi Piera di Pietro ed al figlio Colombo Giorgio, entrambi di razza ariana, i quali continuano l'esercizio, come società in accomandita semplice sotto la denominazione « La Tessile Italiana » di De Laudi Piera & C.

Numero d'ordine dell'elenco: 114 - *Coniugi Almondo* - Con atto 8 maggio 1939-XVII il socio Almondo Paolo fu Domenico, di razza ariana, ricevette in donazione dalla moglie Treves Enrichetta fu Giacomo, di razza ebraica, la sua metà indivisa sull'azienda di proprietà comune ed in parti uguali. Il signor Almondo Paolo resta così unico proprietario e titolare della Ditta sotto il nome di « Almondo Paolo ».

Numero d'ordine dell'elenco: 118 *Romanelli Galliano* - In data 14 luglio 1939-XVII venne cessato l'esercizio della Ditta.

Numero d'ordine dell'elenco: 125 - *A. Treves & C.* - La signora Treves Anna fu Angelo in Frassinetti venne discriminata con provvedimento ministeriale n. 480-6579 del 7 aprile 1939; il signor Frassinetti Alfredo di Giulio venne pure discriminato con provvedimento n. 677-13060 del 17 maggio 1939-XVII.

Numero d'ordine dell'elenco: 129 - *S.I.A.T. - Stabilimento Industriale Lavorazione Archi* - In data 30 maggio 1939-XVII venne cessato l'esercizio della ditta.

Numero d'ordine dell'elenco: 131 - *Roberto Cittone fu Carlo* - Con atto 25 giugno 1939-XVII il proprietario Cittone Davide (detto Roberto) fu Carlo donò l'azienda alla moglie Rabezzana Anita Maria Silvia fu Pietro, di razza ariana, che ne continua l'esercizio sotto la denominazione di « Ditta R. Cittone fu Carlo ».

Numero d'ordine dell'elenco: 143 - *Giuseppe Terracini di Emilio e rag. Vittorio Terracini* In data 1° luglio 1939-XVII venne cessato l'esercizio della Ditta.

Numero d'ordine dell'elenco: 144 - *V.A.R.A - Vendita Apparecchi Radio Affini di Treves Eugenio* - In data 10 maggio 1939-XVII venne cessata definitivamente l'attività dell'azienda.

Numero d'ordine dell'elenco: 152 - *Moda e Risparmio di Antonietta Vietti & C.* - Con atto 11 maggio 1939-XVII il socio Cingoli Carlo fu Abramo, di razza ebraica, donò la sua quota sociale alla moglie Vietti Antonietta fu Giuseppe, ariana, che diventando così unica proprietaria e titolare continua l'esercizio sotto il nome di «Moda e Risparmio» di Vietti Antonietta.

Numero d'ordine dell'elenco: 159 - *Giulio Bolaffi* - Il proprietario Bolaffi Giulio di Alberto venne discriminato con provvedimento ministeriale n. 954-7986 del 28 luglio 1939-XVII.

Numero d'ordine dell'elenco: 164 - *Cav. Luigi Recanati* - In data 31 agosto 1939-XVII venne cessato l'esercizio della Ditta.

Numero d'ordine dell'elenco: 171 - *Pavia ing. Giacomo* - In data 31 marzo 1939-XVII venne cessato l'esercizio della Ditta.

Numero d'ordine dell'elenco: 175 - *Villa Viara & C.* - Con atto 1° agosto 1939-XVII la Società in nome collettivo Villa Viara & C. venne posta in liquidazione.

Elenco ditte ebraiche del gruppo C *che hanno presentato spontaneamente la denuncia dopo il termine utile.*

1. *Oscar Baruch* - Rappresentante - Denunciante: Oscar Baruch fu Edoardo (proprietario).
2. *Bedarida Marco* - Procacciatore d'affari - Denunciante: Bedarida Marco fu Clemente (proprietario).

NB. — Le 2 ditte sopra indicate risultano essere ditte individuali.

Elenco ditte ebraiche del gruppo C che hanno presentata la denuncia dopo il termine utile ed in seguito alle indagini esperite dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Torino.

A) *Ugo Fubini* - Rappresentante - Personale occupato nel 1938 n. 1; nel 1939 n. 1 - Denunciante: Fubini Ugo fu Abramo (proprietario).

B) *Jachia Giulio* - Procacciatore d'affari - Denunciante: Jachia Giulio di Giuseppe (proprietario).

C) *Jarach Giuseppe* - Ambulante mercerie - Denunciante: Jarach Giuseppe fu Gerolamo (proprietario).

D) *Luzzati Claudio* - Agente produttore di carboni - Denunciante: Luzzati Claudio fu Zaccaria (proprietario).

E) *Luzzati Giulio* - Agente di commercio - Denunciante: Luzzati Giulio di Leonardo (proprietario).

F) *M. Sacerdote* - Lavorazione articoli cuoio e finto cuoio - Denunciante: Sacerdote Moise fu Giuseppe (proprietario).

G) *Rappresentanze Elettrotecniche Industr. - S. & Segre* - Rappresentanze - Denunciante: Segre Emilia Sara fu Anselmo (proprietaria).

H) *Tedeschi Riccardo* - Ricuperi in genere metalli grezzi e lav. - Denunciante: Tedeschi Riccardo fu Socrate (proprietario).

NB. — Le 8 ditte sopra indicate risultano essere ditte individuali.

Torino, addì 10 novembre 1939-XVIII

(5386)

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ROVIGO

Ditta: Ferruccio D'Angeli di proprietà di Modena Elisa vedova D'Angeli - Rappresentanze e commissioni - sede in Rovigo, via Giuseppe Verdi.

(5438)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo delle ligniti

Con provvedimento P. 532 del 15 corrente è stata autorizzata una ulteriore maggiorazione del venti per cento sui prezzi delle ligniti finora consentiti ai produttori col telegramma P. 104 del 6 agosto 1937.

Con lo stesso provvedimento i prezzi delle mattonelle di lignite, franco vagone partenza, sono stati fissati in L. 180 alla tonnellata, se vendute sciolte, e in L. 195 alla tonnellata, se vendute in gabbiette.

(5489)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio consortile del Consorzio di bonifica di Forcello (Ferrara)

Con R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 2557, registrato dalla Corte dei conti il 1° dicembre successivo al registro 18, foglio 255, i terreni ricadenti nella zona Trava, nella provincia di Ferrara, sono stati estromessi dal comprensorio del 2° Circondario Polesine San Giorgio ed inclusi in quello della bonifica di Forcello.

(5446)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Cascina, con sede nel comune di Cascina (Pisa).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Cascina, con sede nel comune di Cascina (Pisa).

(5441)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Forano, con sede nel comune di Forano (Rieti).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Forano, con sede nel comune di Forano (Rieti).

(5442)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale di Crespellano e Pragatto, con sede nel comune di Crespellano (Bologna).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale di Crespellano e Pragatto, con sede nel comune di Crespellano (Bologna).

(5443)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Castello di Serravalle, con sede nel comune di Castello di Serravalle (Bologna).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Castello di Serravalle, con sede nel comune di Castello di Serravalle (Bologna).

(5444)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Scordia, con sede nel comune di Scordia (Catania).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Scordia, con sede nel comune di Scordia (Catania).

(5445)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 12 posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i R. decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, e 27 ottobre 1937, n. 1876 sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 25 febbraio 1935, n. 163; 1° aprile 1935, n. 343; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179, e 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 12 posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e di coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV; degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, per le operazioni militari in A.O., nonchè per gli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche dell'Università di Roma, Perugia, Padova, Pavia o del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, o della scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciate dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di altro titolo equipollente.

Essi debbono essere altresì a seconda dell'età, iscritti al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuti, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superarlo il 35°.

Detto limite di età è elevato:

1) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

2) a 40 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero siano stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *b*) si cumula con quello di cui alla lettera *c*) ed entrambi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza poter sostenere gli esami per essere richiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che prestino ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedono all'estero o nelle colonie debbono presentare nel termine sopra stabilito i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura la domanda, corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile regionale o distrettuale del Regno, ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1-3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia, Gestione degli archivi notarili. I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di trenta giorni dopo l'anzidetta scadenza, e da quelli residenti nelle Colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale e per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unità la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma originale, ovvero certificato del direttore di segreteria dell'Università, di laurea in giurisprudenza o del titolo equipollente;

7) tessera di iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda della età, ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Detta tessera deve essere dell'anno XVIII.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che di ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

10) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

12) per i soli candidati in servizio non di ruolo, il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei numeri 5 e 9 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale, ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 1 della tabella allegato C al R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1876; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari conservatori aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati conservatori aggiunti (grado 11° del gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5428)

Concorso a 21 posti di volontario coadiutore aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i R. decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i R. decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 25 febbraio 1935, n. 163; 1° aprile 1935, n. 343; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179; e 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventuno posti di volontario coadiutore aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Al concorso non sono ammesse le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra, della causa nazionale, e per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari; dei decorati al valor militare; degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, per le operazioni in Africa Orientale; nonchè per gli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti del diploma di ragioniere.

Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, scritti al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo.

Detto limite di età è elevato:

1° a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

2° a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1396, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero siano stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza poter sostenere gli esami per essere richiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e per coloro che prestino ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale o regionale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie debbono presentare nel termine sopra stabilito i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura la domanda corredata dalla prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile distrettuale o regionale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale 1-3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia, Gestione degli archivi notarili.

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di trenta giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle Colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'A. O. e per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto, 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato debitamente bollata, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma originale di ragioniere, ovvero certificato del segretario dell'istituto, debitamente vistato dal preside e dal provveditore agli studi;

7) tessera di iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età, ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale.

Dette tessere debbono essere rilasciate per l'anno XVIII. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciata dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso per gli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o vistati dal Segretario del P.N.F. o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S o dei segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale o regionale;

10) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

E' fatta salva ai candidati la facoltà di produrre documenti attestanti l'esistenza dei titoli preferenziali sopravvenuti dopo la chiusura del termine della presentazione della domanda fino al giorno precedente a quello nel quale sosterranno la prova orale.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del « Giornale militare ufficiale » del 1922. Eguale adempimento spetta a coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

12) per i soli candidati in servizio non di ruolo, il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo d'ufficio

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 8° debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza che sia sede di Archivio notarile regionale. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei numeri 5 e 9 del precedente articolo, come anche agli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo degli archivi notarili e delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6°, 7°, 8°, 9° e 11° dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale, nonchè di un rapporto particolareggiato del capo d'ufficio sull'attività svolta dal candidato durante il servizio.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°, insieme con la copia dello stato matricolare rilasciata dal corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio, riscontra la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali-Ufficio IV), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato e degli Archivi notarili;

b) trattazione di un tema di computisteria e ragioneria;

c) trattazione di un tema di istituzioni di diritto amministrativo.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; nozioni di diritto civile; di diritto corporativo, di tasse sugli affari e di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore ai sei mesi, con la qualifica di volontari coadiutori aggiunti.

Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati coadiutori aggiunti (grado 11° del gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5429)

Concorso a 11 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737; 25 aprile 1932, n. 477, e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, numero 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176, 28 settembre 1934, n. 1587; 25 febbraio 1935, n. 163; 1° aprile 1935, n. 343; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179 e 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV; degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O., nonchè per gli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo *C*, e si trovi in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente decreto.

Un altro decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542. L'indicata quota è elevata fino a non oltre la metà dei posti in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni in vigore.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza da scuola media inferiore od altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza da scuola secondaria di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuti, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il trentesimo.

Detto limite di età è elevato:

1° a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

2° a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. nonchè per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie del'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero siano stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera *b*) si cumula con quello di cui alla lettera *c*) ed entrambi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi

al concorso precedente senza poter sostenere gli esami per essere richiamati in A. O. ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che prestino ininterrotto servizio non di ruolo da almeno due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che *risiedono* all'estero o nelle Colonie debbono presentare nel termine sopra stabilito i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura la domanda corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile regionale o distrettuale del Regno, ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli archivi notarili. I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di trenta giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle Colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici; sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'A. O. e per minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma del titolo di studio richiesto dall'art. 2, ovvero certificato del capo dell'Istituto vidimato dal competente provveditore agli studi;

7) tessera d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XVIII, a seconda dell'età, ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

10) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a secondo della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla prefenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A .O. ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

12) per i soli candidati in servizio non di ruolo, il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo di ufficio.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei numeri 5 e 9 del precedente articolo, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciato dal competente ufficio del personale.
I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, insieme con la copia dello stato matricolare rilasciata dal Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.
Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi i rapporti dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.
Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di composizione in lingua italiana;
b) trattazione di un tema su nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Nelle prove scritte si tiene conto anche della calligrafia.
La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni elementari di statistica.
I concorrenti debbono altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.
La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13° del gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5439)

Concorso per titoli a sei posti di volontario inserviente nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737 e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 25 febbraio 1935, n. 163; 1° aprile 1935, n. 343; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; e 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179; e 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.
Al concorso non sono ammesse le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale per la difesa delle Colonie nell'A.O., ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari; dei decorati al valor militare, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, per le operazioni in A.O., nonchè degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere forniti del titolo della licenza elementare e degli altri requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore.
Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 30°.
Detto limite di età è elevato:

1° a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

2° a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al

5 maggio 1936-XIV, ovvero siano stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'aumento di cui alla lettera b) si cumula con quello di cui alla lettera c), ed entrambe con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che siano in servizio di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e per coloro che prestino ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale o regionale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali devè essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie debbono presentare nel termine sopra stabilito i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura la domanda corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile distrettuale o regionale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli archivi notarili. I documenti possono essere presentati dai suddetti candidati residenti all'estero o nelle Colonie entro il termine di giorni 30 dopo l'anzidetta scadenza.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati della causa nazionale, nonchè per i minorati dell'A.O. ovvero in seguito al servizio militare non isolato all'estero il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, debitamente bollata, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma o certificato, vistato dal provveditore agli studi, di licenza elementare;

7) tessera di iscrizione al P.N.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, a seconda dell'età, ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Dette tessere debbono essere rilasciate per l'anno XVIII. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario e dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non ci fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica deve essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale o regionale;

10) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 1588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o, in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla con-

forme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

12) per i soli aspiranti in servizio non di ruolo, il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo di ufficio.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione in carta libera di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti nel Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei nn. 5 e 9 del precedente articolo, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale, nonchè un particolareggiato rapporto del capo di ufficio sull'attività svolta dal candidato durante il servizio.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale, e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non siano stati dichiarati idonei.

Art. 8.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari inservienti.

Al termine del detto periodo di prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati inservienti nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 9.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5431)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a 10 posti di ingegnere in prova del Real Corpo del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre successivo, registro 27, foglio 333, con il quale è stato indetto il concorso per esami a 10 posti di ingegnere in prova (grado 10°, gruppo *A*) del Real Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, registro 16, foglio 309, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Visti gli atti presentati dalla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso a 10 posti di ingegnere in prova (grado 10°, gruppo *A*) del Real Corpo del genio civile:

1) Ruiz Salvatore	punti	17,40	su	20
2) Cataldi Renato	»	15,80	»	20
3) Bergalli Mario	»	15,40	»	20
4) Lanzara Alfredo	»	15,20	»	20
5) Maxia Antonio	»	14,73	»	20
6) Ricci Anselmo (iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922)	»	14,70	»	20
7) Quain Bruno	»	14,60	»	20
8) Lombardo Costantino	»	14,53	»	20
9) Stanchi Edoardo (ex combattente iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922	»	14,27	»	20
10) Giannini Vittorio (iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922)	»	14 —	»	20
11) Valentini Valentino	»	13,60	»	20
12) Paglia Antonio	»	13,33	»	20
13) De Sanctis Renato (ex combattente, medaglia di bronzo, al V. M. - croce di guerra)	»	13,20	»	20

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso suindicato:

1) Ruiz Salvatore	punti	17,40	su	20
2) Cataldi Renato	»	15,80	»	20
3) Bergalli Mario	»	15,40	»	20
4) Lanzara Alfredo	»	15,20	»	20
5) Maxia Antonio	»	14,73	»	20
6) Ricci Anselmo (inscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922)	»	14,70	»	20
7) Quain Bruno	»	14,60	»	20
8) Stanchi Edoardo (ex combattente - iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922)	»	14,27	»	20
9) Giannini Vittorio (iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922)	»	14 —	»	20
10) De Sanctis Renato (ex combattente - medaglia di bronzo, al V. M. - croce di guerra)	»	13,20	»	20

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei:

1) Lombardo Costantino.
2) Valentini Valentino.
3) Paglia Antonio.

Roma, addì 21 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(5490)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.